

RELAZIONE TECNICA

PRESUPPOSTI E FONDAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PARTE RELATIVA AL COSTO DELLA MATERIA PRIMA DELLE TARIFFE DEL GAS IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 2002, N. 238 E PER MODIFICAZIONI DI DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1. Introduzione

Nella presente relazione tecnica sono illustrate le modalità di aggiornamento delle tariffe del gas, per la parte relativa al costo della materia prima, per i clienti del mercato vincolato, in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 (di seguito: legge n. 238/02) che ha convertito senza modificazioni il decreto-legge 4 settembre 2002 n.193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 4 settembre 2002 (di seguito: decreto-legge n. 193/02).

Il sopra citato decreto introduce nuovi criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95). In particolare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 278 del 27 novembre 2002 (in seguito: dPCm 31 ottobre 2002), sono stati emanati criteri aventi ad oggetto le metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi variabili, incidendo sul quadro normativo definito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99).

Di conseguenza, l'Autorità ritiene opportuno e urgente adottare un provvedimento che modifichi, sulla base dei nuovi criteri, i criteri vigenti per l'aggiornamento delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nella fornitura di gas ai clienti del mercato vincolato.

2. Contesto normativo

Con la deliberazione n. 52/99, l'Autorità ha introdotto criteri di aggiornamento delle tariffe, ai sensi della legge n. 481/95 e in particolare ai sensi dei seguenti articoli:

- l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), che dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe;
- l'articolo 3, comma 5, laddove si rimanda all'aggiornamento delle tariffe in relazione al costo dei combustibili fossili.

I criteri previsti dalla deliberazione n. 52/99 sono descritti nel successivo paragrafo 3. Con la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n.160 del 16 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n.135/01) e con la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 63 del 15 marzo 2002 (di seguito: deliberazione n.25/02), l'Autorità è intervenuta al fine di introdurre modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 52/99.

La deliberazione n. 135/01 ha modificato le formule di calcolo delle variazioni tariffarie, definite dalla deliberazione n.52/99, al fine di consentire, a decorrere dall'1 luglio 2001, l'applicazione dei criteri di aggiornamento previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione 28 dicembre 2002, n.237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001.

La deliberazione n. 25/02 ha trasformato da lire in euro i valori base di GASOLIO₀, BTZ₀, GREGGIO₀, PM₀, PROPANO₀, e PROP₀, di cui alla deliberazione n. 52/99 e ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere dei greggi, individuando quotazioni sostitutive per alcuni greggi da utilizzare nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento I_t.

Con il decreto-legge n. 193/02, il Governo è intervenuto in materia di tariffe, protraendo l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione, da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95, e da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative, e comunque fino al 30 novembre 2002.

L'articolo 1 del dPCm 31 ottobre 2002 prevede che l'Autorità provveda a:

- a) definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente alla apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;
- b) definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo.

Il provvedimento proposto consente l'immediata attuazione delle disposizioni del dPCm 31 ottobre 2002, anche al fine di dare certezza alle imprese sulle disposizioni da applicare dopo il 30 novembre 2002, termine indicato dalla legge n. 238/02 per l'applicazione delle tariffe determinate anteriormente all'1 agosto 2002.

Le disposizioni assunte nel provvedimento si avvalgono degli esiti dell'attività del tavolo ministeriale tra rappresentanti del Ministero delle attività produttive e dell'Autorità, istituito nel mese di ottobre 2002.

3. Il metodo di aggiornamento delle tariffe stabilito dalla deliberazione n. 52/99

Il metodo di aggiornamento predisposto dalla deliberazione n. 52/99 risponde all'obiettivo di trasferire nelle tariffe le variazioni delle sole quote di costo che, essendo influenzate dall'andamento dei mercati internazionali, non sono direttamente

controllabili dalle imprese e non possono perciò essere assoggettate ad un aggiornamento secondo il metodo del “price cap”.

Tale metodo prevede:

- la fissazione di un valore base per il costo della materia prima al quale applicare le variazioni dei prezzi sui mercati delle materie prime energetiche. Il valore base è stato calcolato tenendo conto del costo medio di approvvigionamento del gas naturale nei paesi dell’Unione Europea, nonché dei costi di approvvigionamento per il sistema nazionale. Non è apparso opportuno garantire il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese, al fine di incentivare una efficace negoziazione tra le parti. L’Autorità si è inoltre riservata di intervenire qualora la quota indicizzata delle tariffe avesse manifestato sensibili divaricazioni rispetto all’andamento dei prezzi all’importazione nell’Unione Europea;
- la definizione di un indice I_t , alle variazioni del quale indicizzare il valore base del costo della materia prima. L’indice assume la seguente forma funzionale:

$$I_t = a \text{ GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \text{ BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \text{ GREGGIO}_t / \text{GREGGIO}_0$$

dove i coefficienti a , b e c sono pari rispettivamente a 0,49, 0,38 e 0,13. I pesi sono stati definiti, in quanto ritenuti rappresentativi di quelli effettivamente presenti nei contratti di importazione di gas.

L’indice assume valore pari a 1 prendendo come riferimento i valori degli indicatori relativi al periodo 24 giugno – 23 dicembre 1998, pari rispettivamente a 186,8 lire/kg per il GASOLIO, 126,3 lire/kg per il BTZ e 162,75 lire/kg per il GREGGIO;

- il calcolo dell’indice I_t , determinato sulla base dei valori che GASOLIO, BTZ e GREGGIO assumono nel periodo che intercorre tra il settimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, in coerenza con i ritardi temporali tipici dei contratti di importazione;
- l’aggiornamento delle tariffe, limitatamente al valore base rappresentativo del costo della materia prima, in misura proporzionale alle variazioni dell’indice I_t , qualora l’indice differisca, in aumento o in diminuzione, di almeno il 5% rispetto al valore di riferimento adottato in occasione della precedente variazione. La soglia di invarianza del 5% ha lo scopo di evitare aggiornamenti in occasione di variazioni di modesta entità, sotto le quali non vi è variazione della quota indicizzata delle tariffe;
- la previsione di una periodicità bimestrale della cadenza dell’aggiornamento e, dunque, del calcolo della variazione dell’indice. Tale cadenza era già utilizzata in via sistematica nelle disposizioni che prima della deliberazione n. 52/99 regolavano l’aggiornamento delle tariffe, nonché dalle disposizioni che regolavano l’aggiornamento delle tariffe elettriche, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97.

Con riferimento ai gas di petrolio liquefatto e agli altri tipi di gas, la deliberazione n. 52/99 ha previsto uno specifico indice, legato alle variazioni delle quotazioni del propano; ha stabilito che il calcolo delle variazioni dell’indice fosse effettuato sulla base dei valori che il propano assume nel periodo che intercorre tra il penultimo e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe; ha fissato una analoga soglia di invarianza pari al 5%; ha previsto una identica periodicità bimestrale della cadenza di aggiornamento.

4. Il nuovo metodo di aggiornamento

4.1 Frequenze di aggiornamento

La legge 238/02 è intervenuta sulle tariffe dei servizi pubblici con l'esplicita finalità di evitare fermenti inflazionistici. Il dPCm 31 ottobre 2002 ha stabilito, tra i criteri integrativi per la determinazione delle tariffe di cui alla legge n. 481/95, che l'Autorità provveda a definire metodologie di aggiornamento delle tariffe che minimizzino l'impatto inflazionistico e ha individuato, in particolare, la necessità di prevedere frequenze di aggiornamento congrue con tale obiettivo, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia.

Il provvedimento proposto procede, pertanto, sulla base delle esplicite indicazioni del dPCm 31 ottobre 2002, ad una revisione della periodicità di aggiornamento nel senso di un ampliamento dell'intervallo di tempo tra un aggiornamento e il seguente. Ciò al fine di ridurre il numero di interventi di adeguamento delle tariffe. Optando per un minor numero di aggiornamenti, si determina infatti un beneficio in termini di dinamica inflazionistica generale che opera attraverso due canali: il primo, direttamente legato all'invarianza di una voce elementare su cui è basata la rilevazione del paniere Istat dell'inflazione. Il secondo canale agisce indirettamente attraverso le aspettative d'inflazione, ovvero limitando l'impatto dell'effetto annuncio che spesso si manifesta a seguito degli adeguamenti tariffari. Infatti, dopo una variazione al rialzo delle tariffe pubbliche – e di quelle energetiche in particolare – le aspettative di inflazione tendono a crescere, inducendo gli operatori economici di altri mercati ad aumentare i propri prezzi nel tentativo di mantenere invariati i prezzi relativi.

L'estensione dell'intervallo tra un aggiornamento e l'altro trova naturalmente un limite nel principio secondo il quale le tariffe devono riflettere i costi del servizio, principio a cui l'Autorità deve attenersi in base alla propria legge istitutiva, nonché nella stessa necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario delle imprese. I prezzi delle materie prime energetiche sono, infatti, particolarmente volatili e le imprese devono poter recuperare i propri costi nella fase di vendita. Un'eccessiva estensione dell'intervallo potrebbe comportare rischi per quei soggetti che svolgono transazioni di breve termine o effettuano forniture spot, che potenzialmente potrebbero diventare via via più numerosi con l'apertura del mercato.

Si è ritenuto opportuno modificare la frequenza di aggiornamento oggi in vigore, portando da due a tre mesi l'intervallo tra un aggiornamento e l'altro. E' stato, invece, mantenuto l'aggiornamento delle tariffe il primo giorno di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno. Ciò al fine di mantenere il riferimento all'anno solare, già in vigore, e dunque assicurare continuità alle imprese, nonché allo scopo di introdurre un aggiornamento all'1 ottobre, tradizionale inizio dei contratti di approvvigionamento e data di avvio dell'anno termico del trasporto e della stagione del riscaldamento.

4.2 Altre modalità di minimizzazione dell'impatto inflazionistico sulle tariffe di gas naturale

Una revisione dei meccanismi di aggiornamento con obiettivi di natura antinflazionistica dovrebbe tendere a rendere nel tempo l'andamento delle variazioni

dell'indice prescelto non troppo sensibile alla volatilità delle quotazioni internazionali dei combustibili in esso considerati e tale da contenere il trasferimento sulle tariffe pagate dai consumatori dei picchi che spesso si verificano nel prezzo della *commodity* energetica. A titolo esemplificativo, si può considerare come - sotto il profilo del contenimento dell'inflazione - l'applicazione di un indice che consentisse di mantenere la tariffa completamente stabile nel tempo risulterebbe ottimale: essendo il tasso d'inflazione una misura della variazione dei prezzi, l'assenza di tali variazioni condurrebbe infatti ad un tasso d'inflazione nullo. Un simile paniere, in grado di annullare le variazioni delle quotazioni internazionali, si rivelerebbe tuttavia non applicabile sotto il profilo tariffario, in quanto non sarebbe in grado di trasmettere alle famiglie e agli utilizzatori finali il corretto segnale di costo di produzione dei servizi erogati, costo che dipende anche dall'andamento delle quotazioni stesse, né sarebbe in grado di garantire il rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo.

Anche la revisione dell'indice con la finalità di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia deve, così come l'intervento sulla frequenza di aggiornamento, contemperarsi con l'osservanza del principio secondo il quale le tariffe devono riflettere i costi del servizio, nonché del principio del più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo ribadito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del dPCm 31 ottobre 2002.

Si tratta, quindi, di scegliere un indice che mantenga il più alto grado di correlazione con gli andamenti delle quotazioni internazionali e che al contempo riesca a garantire la più bassa variabilità possibile. Sotto il profilo metodologico, la revisione dei sistemi di aggiornamento adottati ai fini antinflazionistici può essere perseguita intervenendo sui seguenti elementi aggiuntivi rispetto alla frequenza di aggiornamento:

- a) l'ampiezza del periodo preso a riferimento per la rilevazione delle variazioni degli indicatori contenuti nell'indice (ovvero la numerosità dei termini che compongono le medie mobili prese a riferimento);
- b) la soglia di invarianza sotto la quale non si ammette variazione tariffaria.

Non sono, invece, state apportate modifiche alla struttura dell'indice medesimo, in quanto non vi sono evidenze che facciano supporre una diminuita rappresentatività dei pesi stabiliti con la deliberazione n. 52/99.

a) Ampliamento del periodo di riferimento

L'ampliamento del periodo preso a riferimento per la rilevazione degli indicatori del paniere, ovvero del numero di termini che compongono le medie mobili delle quotazioni internazionali di riferimento, produce un effetto positivo in periodi di tensione inflazionistica. L'estrema volatilità che caratterizza il prezzo delle *commodities* porta spesso a registrare valori di picco ai quali seguono inversioni di tendenza. Pertanto, quanto più aumenta il periodo di riferimento, tanto minore sarà l'incidenza dei singoli picchi nella media e dunque tanto più forte sarà l'effetto di attenuazione delle punte.

La dilatazione del periodo di riferimento garantisce una maggiore stabilità delle tariffe sia in periodi di tensione inflazionistica che in periodi di prezzi calanti. Il riferimento a un periodo più ampio porta alla definizione di un indice I_t che diluisce gli effetti dei

periodi di picco di aumento e di riduzione dei prezzi e che pertanto permette di minimizzare le variazioni da trasferire in tariffa.

Nella deliberazione n. 52/99 vi era, come più sopra riportato, un riferimento ad una media mobile di sei mesi. Al fine di accentuare il contributo alla stabilità delle tariffe, è stata pertanto introdotta una estensione della media mobile a nove mesi, ritenuta sufficiente a garantire una relativa stabilità alla tariffa e a mantenere un segnale per gli operatori delle variazioni in atto nei mercati energetici. La periodicità di nove mesi risulta inoltre non in contrasto con i ritardi temporali tipici dei contratti di importazione, tenuto conto che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.142 del 20 giugno 2000, si ha notizia che siano stati modificati i contratti che prevedevano ritardi di tre mesi, stabilendo periodi non inferiori ai sei mesi; il mercato "spot" e i contratti a breve hanno avuto invece un trascurabile sviluppo fino a questo momento.

Tenuto conto della revisione del periodo di riferimento delle medie mobili e dunque della parziale revisione delle modalità di costruzione dell'indice I_t è apparso anche opportuno procedere ad un suo ribasamento, in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema. E' stato, pertanto, posto uguale a uno il valore dell'indice I_t , all'1 luglio 2002, ovvero alla data dell'ultimo aggiornamento, sostituendo i valori base del gasolio, dell'olio combustibile BTZ e dei greggi presenti nell'indice I_t ($GASOLIO_0$, BTZ_0 , $GREGGIO_0$) con i valori relativi al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002.

Le variazioni del nuovo indice riguarderanno pertanto il valore base della quota materia prima fissato alla data dell'1 luglio 2002, pari a 0,3151 centesimi di euro/MJ, ovvero 235 lire/mc, in applicazione della deliberazione n. 52/99. Non vi sono evidenze di un andamento di questo valore non in linea con quello dei prezzi all'importazione nell'Unione Europea tale da giustificare un intervento su tale valore base.

b) Soglia di invarianza

Una dinamica relativamente stabile delle tariffe energetiche può essere ottenuta anche aumentando la soglia di invarianza, allargando cioè l'intervallo (in valore assoluto) di variazione del paniere all'interno del quale non si dà luogo ad adeguamenti tariffari.

Va, tuttavia, considerato che l'imposizione di soglie di invarianza molto elevate insieme all'adozione di un numero elevato di termini nelle medie mobili prese a riferimento per la variazione del paniere può rivelarsi controproducente sotto il profilo inflattivo. Poiché si ha un adeguamento tariffario solo a seguito di variazioni molto ampie del paniere di riferimento, ne segue che l'entità delle variazioni tariffarie sarà mediamente altrettanto elevata. Ciò porterà gli indici elementari di rilevazione dell'inflazione relativi al gas a registrare un caratteristico andamento "a gradino".

Pertanto, tenuto conto della scelta di operare un ampliamento del periodo di riferimento da sei a nove mesi e tenuto conto che nel caso del gas la soglia di invarianza è pari al 5%, si è ritenuto opportuno non procedere ad una sua revisione, riconfermando tale valore anche nel nuovo metodo di aggiornamento.

4.3 Modificazione del metodo di aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas

In conformità con le tariffe del gas naturale, si è ritenuto opportuno procedere anche alla modifica, sulla base dei presupposti sopra evidenziati, della metodologia relativa ai gas di petrolio liquefatti e di altri gas distribuiti a mezzo di rete urbana per la parte relativa al costo della materia prima.

In questo caso si prevede che il periodo di aggiornamento sia trimestrale con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ogni anno, mentre il periodo di riferimento per il calcolo delle medie mobili contenute nell'indice passerà da due a tre mesi. Va considerato che l'impatto sul paniere Istat dell'inflazione derivante da questo tipo di gas è comunque trascurabile, come pure marginale è la quota di consumi di questo gas, limitato a particolari aree del territorio.

Tenuto conto della revisione del periodo di riferimento e dunque della parziale revisione delle modalità di costruzione dell'indice J_t è apparso anche opportuno procedere ad un suo ribasamento, in concomitanza con l'avvio del nuovo sistema. E' stato pertanto posto uguale a uno il valore dell'indice J_t , all'1 maggio 2002, ovvero alla data dell'ultimo aggiornamento, sostituendo il valore base del propano dell'indice J_t (PROPANO₀) con il valore relativo al periodo febbraio – aprile 2002 (articolo 2, comma 2, del provvedimento).

Le variazioni del nuovo indice riguarderanno pertanto il valore base della quota materia prima fissato alla data dell'1 maggio 2002, pari a 0,4484 centesimi di euro/MJ, ovvero 868,8 lire/mc, in applicazione della deliberazione n. 52/99.

5. Disposizioni per il mese di dicembre 2002

Il mantenimento di una cadenza temporale di aggiornamento che coincide con l'anno solare e dunque con decorrenza 1 gennaio pone la questione della variazione tariffaria da applicare nel periodo intercorrente tra fine del periodo di invarianza tariffaria (30 novembre 2002), fissato dal decreto-legge n.193/02 e il prossimo 1 gennaio 2003. Tale questione assume particolare importanza, al fine di dare certezza agli operatori e trasparenza delle condizioni da applicare.

Si rileva che l'applicazione dei nuovi criteri di aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2002, al fine del calcolo del valore per il mese di dicembre, porta automaticamente a una soluzione di continuità tra il nuovo metodo e quello previsto dalla deliberazione n. 52/99.

Infatti, l'applicazione del nuovo metodo, facendo decorrere i trimestri dall'1 luglio 2002, ovvero dalla data dell'ultima variazione tariffaria apportata sulla base del precedente metodo, determina un aggiornamento all'1 ottobre, per il periodo ottobre-dicembre 2002. Per tale trimestre non si registra nessun aumento rispetto al valore di luglio, in quanto la variazione dell'indice risulta inferiore alla soglia del 5%.

In applicazione al medesimo criterio di aggiornamento, all'1 gennaio 2003, sarà calcolata la variazione dell'indice rispetto al valore che il medesimo indice assume in concomitanza dell'ultima variazione tariffaria effettuata l'1 luglio 2002. Tale variazione

rifletterà la variazione delle quotazioni energetiche intervenuta nel periodo, garantendo alle imprese l'economicità delle condizioni praticate.

Si ritiene, infatti, che i nuovi criteri di aggiornamento delle tariffe del gas garantiscano l'equilibrio economico-finanziario delle imprese, la copertura dei costi e la remunerazione dei fattori produttivi, ivi compresa una congrua remunerazione del capitale investito. Tale sistema è coerente con il metodo precedentemente in vigore, in quanto la modifica della frequenza e dell'estensione del periodo di riferimento mantiene inalterato l'obiettivo di trasferire in tariffa, e dunque riconoscere alle imprese, le variazioni delle quote di costo influenzate dall'andamento dei mercati internazionali.

La dilatazione del periodo di riferimento garantisce tariffe più stabili rispetto al sistema precedente: tenuto conto della recente evoluzione al ribasso dei prezzi dei combustibili, ciò potrebbe consentire alle imprese di trarre maggiori benefici rispetto al precedente metodo, così come in fase di ulteriori eventuali aumenti, questi sarebbero recepiti solo con ritardo. Infatti, come già evidenziato nel paragrafo 4.2, l'ampliamento del periodo della media mobile delle quotazioni internazionali di riferimento smussa l'incidenza dei picchi di prezzo e mantiene stabili le tariffe sia in periodi di tensione inflazionistica che in periodi di prezzi calanti.

5.1 *Aggiornamento delle tariffe del gas naturale*

Il valore della quota materia prima per il mese di dicembre 2002 è pari a 0,3151 centesimi di euro/MJ, ovvero si conferma il valore vigente a seguito dell'ultima variazione applicata alle tariffe del gas naturale, con decorrenza 1 luglio 2002, sulla base del precedente sistema di aggiornamento, nonché il valore base della materia prima per il nuovo metodo di aggiornamento.

Con l'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2002, l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, registra una variazione pari all'1,5% rispetto allo stesso indice calcolato all'1 luglio 2002. Essendo questa variazione inferiore al 5%, le tariffe del gas naturale non subiscono alcuna variazione.

$GASOLIO_t$	centesimi di euro/kg	21,4774
$GASOLIO_0$	centesimi di euro/kg	21,9137
BTZ_t	centesimi di euro/kg	14,7792
BTZ_0	centesimi di euro/kg	14,1070
$GREGGIO_t$	centesimi di euro/kg	19,3776
$GREGGIO_0$	centesimi di euro/kg	18,4792
I_t (1 ottobre 2002)	-	1,015
I_{t-1} (1 luglio 2002)	-	1,000

$\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}$	%	1,5%
---------------------------------	---	------

Nei nove mesi dicembre 2001- agosto 2002, le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio da 195,69 a 197,10 US\$/MT (+ 0,7%), BTZ da 125,92 a 135,67 US\$/MT (+ 7,7%) e paniere dei greggi da 165,03 a 178,16 US\$/MT (+ 8,0%).

Tali incrementi sono stati assorbiti dall'effetto del deprezzamento, pari al 2,7% nei nove mesi di riferimento, del dollaro Usa rispetto all'euro (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 0,89218 ad un valore di 0,91664).

La tabella 1 riassume l'andamento del costo della materia prima riconosciuto a partire dal terzo bimestre 1999.

Tabella 1 - Andamento del costo della materia prima della tariffa del gas naturale (terzo bimestre 1999 – dicembre 2002)

Anno	Periodo	L/mc	Variazione
1999	maggio - giugno	105,7	-
	luglio - agosto	105,7	- (*)
	settembre - ottobre	126,6	19,77%
	novembre - dicembre	155,8	23,06%
2000	gennaio - febbraio	181,6	16,56%
	marzo - aprile	208,8	14,98%
	maggio - giugno	234,6	12,36%
	luglio - agosto	253,3	7,97%
	settembre - ottobre	274,1	8,21%
	novembre - dicembre	300,8	9,74%
2001	gennaio - febbraio	342,9	14,00%
	marzo - aprile	342,9	- (*)
	maggio - giugno	314,7	-8,22%
	luglio - agosto	279,6	-11,15%
	settembre - ottobre	279,6	- (*)
	novembre - dicembre	279,6	- (*)
		c€/MJ	Variazione
2002	gennaio - febbraio	0,3440	-8,26%
	marzo - aprile	0,3155	-8,28%
	maggio - giugno	0,2985	-5,39%
	luglio - agosto	0,3151	5,56%
	settembre - novembre	0,3151	-
	dicembre	0,3151	- (*)

(*) *Bimestri/trimestri nei quali l'indice I_t ha registrato una variazione inferiore al 5%*

5.2 *Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane*

Per quanto riguarda i gas di petrolio liquefatti e gli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane, si è proceduto ad applicare i nuovi criteri di aggiornamento e, pertanto, a confermare il valore vigente a seguito dell'ultima variazione applicata alle relative tariffe con decorrenza 1 maggio 2002.

Infatti, per lo stesso trimestre ottobre – dicembre 2002, l'indice dei prezzi di riferimento J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento, ha registrato una variazione pari a 0,2% rispetto al valore dello stesso indice calcolato per il mese di maggio. Essendo questa variazione inferiore al 5%, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti non subiscono alcuna variazione.

PROPANO _t	Centesimi di euro/kg	22,7017
PROPANO ₀	Centesimi di euro/kg	22,6643
J_t (1 ottobre 2002)	-	1,002
J_{t-1} (1 maggio 2002)	-	1,000
$\frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}}$	%	0,2%

Nel trimestre ottobre – dicembre 2002, la quotazione media del propano espressa in dollari Usa è passata da 198,17 a 223,06 US\$/MT registrando un incremento pari al + 12,5% rispetto alla precedente quotazione di riferimento dell'1 maggio 2002.

Tale incremento è stato assorbito dall'effetto del deprezzamento, pari al 12,4%, del dollaro Usa rispetto all'euro (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 0,874356 ad un valore di 0,982551).

La tabella 2 riassume l'andamento del costo della materia prima della tariffa del gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane riconosciuto a partire dal terzo bimestre 1999.

Tabella 2 - Andamento del costo della materia prima della tariffa del gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane (terzo bimestre 1999 – dicembre 2002)

Anno	Periodo	L/mc	Variazione
1999	maggio - giugno	452,17	-
	luglio - agosto	496,47	9,80%
	settembre - ottobre	760,92	53,27%
	novembre - dicembre	903,77	18,77%
2000	gennaio - febbraio	903,77	- (*)
	marzo - aprile	1.063,80	17,71%
	maggio - giugno	1.141,55	7,31%
	luglio - agosto	1.039,39	-8,95%
	settembre - ottobre	1.174,55	13,00%
	novembre - dicembre	1.394,25	18,71%
2001	gennaio - febbraio	1.492,79	7,07%
	marzo - aprile	1.377,97	-7,69%
	maggio - giugno	1.161,44	-15,71%
	luglio - agosto	1.161,44	- (*)
	settembre - ottobre	989,24	-14,83%
	novembre - dicembre	905,16	-8,50%
		c€/MJ	Variazione
2002	gennaio - febbraio	0,4199	-10,20%
	marzo - aprile	0,4780	13,84%
	maggio - giugno	0,4484	-6,19%
	luglio - agosto	0,4484	- (*)
	settembre - novembre	0,4484	- (*)
	dicembre	0,4484	- (*)

(*) *Bimestri/trimestri nei quali l'indice J_t ha registrato una variazione inferiore al 5%*